



DETERMINAZIONE

Oggetto: modifica - ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) e comma 7, del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. - della durata e dell'importo dell'Accordo Quadro, rep. n. 36/2018, stipulato con l'OE ORIENTA S.p.A. per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato da impiegare per le necessità di carattere temporaneo dell'AIFA - CIG 723196999B

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii. (in appresso anche semplicemente Codice) ed in particolare l’art. 106, comma 1 lettera c) e comma 7, nonché l’art. 54, comma 1, come in prosieguo riportati;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall’ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata “Responsabile Unico del procedimento” (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ad esclusione di quelli in ambito ICT;

Visto il Regolamento di contabilità dell’AIFA, approvato con delibera del C.d.A. n. 9 del 22 dicembre 2004, come modificato con le successive delibere n. 11 del 20 aprile 2005 e n. 28 del 9 ottobre 2006;

Visti la legge e il regolamento sull’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 in G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, c.d. Legge di Bilancio ed in particolare i commi 430 e 431 dell’art. 1 come in prosieguo riportati in dettaglio;

Vista la delibera n. 41 dell'11 novembre 2020, concernente l'adozione del documento di budget economico 2021 con annesso bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, inviata in data 16 novembre 2020 ai Ministeri vigilanti per l'approvazione;

Visto l’Accordo Quadro CIG 723196999B, rep. n. 36/2018, sottoscritto in data 9 luglio 2018 da AIFA e ORIENTA SpA e della durata di 24 mesi a partire dal 24/07/2018 al 23/07/2020, all’esito della procedura di gara indetta con Determina DG n. 2030 del 12 dicembre 2017 e aggiudicata con Determina DG n. 849 del 29 maggio 2018, nell’ambito del quale possono essere sottoscritti contratti specifici di somministrazione di lavoro a tempo determinato da impiegare per le necessità di carattere temporaneo dell’AIFA;

Considerato che l’importo complessivo massimo previsto dal predetto Accordo Quadro è pari a € 5.027.161,50 oltre IVA e IRAP;

Considerato, inoltre, che in virtù di detto Accordo Quadro l’AIFA può stipulare contratti specifici di somministrazione, fino al predetto importo massimo non garantito sulla base del proprio effettivo fabbisogno di personale e delle proprie specifiche esigenze;

Visto che è espressamente previsto nel Disciplinare di gara CIG 723196999B al paragrafo 3 in virtù del quale “L’AIFA si riserva la facoltà di richiedere all’Aggiudicatario l’estensione della durata dell’Accordo Quadro fino al completo esaurimento del corrispettivo massimo previsto

per la prestazione Servizi oggetto della presente procedura, ove non esauritosi nell'arco dei ventiquattro mesi di durata contrattuale" come, altresì, contrattualmente previsto anche al comma 1 dell'art. 3 dell'Accordo Quadro in parola;

Preso atto dell'esito delle ricognizioni dei fabbisogni effettuate, la prima, dalla Direzione Generale con nota prot. STDG-P-52249 dell'11/05/2020 con la quale è stato chiesto agli Uffici interessati *"di inviare una relazione per ogni unità di personale somministrato in servizio con le specifiche mansioni, la oggettiva e motivata necessità della perpetuazione del rapporto in essere e con la dichiarazione della regolarità del servizio reso"*, la seconda, dal Settore Risorse Umane con nota prot. n. 0137556 del 04/12/2020 volta a rilevare *"l'effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e funzionali che legittimino la conservazione temporanea del personale somministrato dalla società ORIENTA in servizio"*;

Viste, pertanto, le Determinine DG n. 659 del 15/06/2020 e n. 1369 del 22/12/2020 con le quali - essendo stato appurato il permanere delle esigenze di fabbisogno di personale e non essendosi ancora esaurito il predetto importo massimo non garantito l'importo - è stata autorizzata la modifica temporale della durata dell'Accordo Quadro suddetto, rispettivamente, con Determina n. 659/2020, dal 24/07/2020 fino al completo esaurimento dell'importo massimo contrattualmente previsto e comunque non oltre il 31/12/2020 salva diversa determinazione dell'AIFA e, quindi, con successiva Determina n. 1369/2020, dall'1/01/2021 *"fino al termine di cessazione dell'emergenza epidemiologica in atto (fissato attualmente al 31 gennaio 2021)"*;

Considerato, in particolare, che l'estensione temporale di cui alla Determina DG n. 1369/2020 è stata autorizzata anche alla luce della nota della Direzione Generale prot. n. 0139590 del 10/12/2020 trasmessa al Collegio dei Revisori, con la quale è stato approfonditamente relazionato in merito ai presupposti di fatto e di diritto sussistenti per poter legittimamente procedere a un'estensione dell'Accordo Quadro in parola sino al termine di cessazione dell'emergenza epidemiologica in atto in ossequio agli articoli 32 e 97 della Costituzione, nonché tenuto conto del verbale n. 26/2020 del Collegio dei Revisori, trasmesso agli organi vigilanti con nota prot. n. RFV208P del 11/12/2020, con il quale il Collegio *"constatato il perdurare dell'evidenziata necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nell'ambito della tutela del diritto alla salute, anche mediante il ricorso al personale somministrato, in ottemperanza ai principi costituzionali sopra richiamati, riterrebbe giustificato – salvo diverso avviso da parte delle Amministrazioni vigilanti e in assenza di idonei interventi normativi diretti a superare le criticità riferite all'assetto organizzativo rappresentate più volte anche da questo Collegio – l'ipotesi di procedere ad un'ulteriore del contratto in essere sino al termine di cessazione dell'emergenza epidemiologica in atto, fissato attualmente al 31 gennaio 2021"*,

Considerato che, al riguardo, il Direttore Generale ha preventivamente debitamente informato dell'intenzione di procedere alla modifica della durata dell'Accordo Quadro, sia il C.d.A., con nota prot. n. 0141255 del 14/12/2020, sia il Ministro della Salute, con nota prot. n. 0145168 del 21/12/2020 a mezzo della quale è stato illustrato in particolare che *"questa Agenzia, constatato il perdurare della necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nell'ambito della tutela del diritto alla salute, anche mediante il ricorso al personale somministrato attualmente in servizio, in ottemperanza al principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. e, in particolare, al principio di continuità dell'azione amministrativa ad esso strettamente correlato, intende procedere ad un'ulteriore estensione dei contratti di somministrazione in essere sino al*

termine di cessazione dell'emergenza epidemiologica in atto, fissato, attualmente, al 31 gennaio 2021. Ciò anche tenuto conto della proposta normativa, recentemente approvata in seno alla V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati nell'ambito della votazione degli emendamenti alla Legge di Bilancio per l'anno 2021, che prevede, tra l'altro, la possibilità per l'Agenzia di proroga e rinnovo dei contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'art. 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2020”;

Vista, quindi, la intervenuta Legge 30 dicembre 2020, n. 178 in G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020, c.d. Legge di Bilancio 2021;

Visto, in particolare, il comma 430 dell'art. 1 della suddetta Legge di Bilancio in virtù del quale *“L'AIFA è autorizzata, per l'anno 2021, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli ed esami, anche in modalità telematica e decentrata ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, un contingente di personale pari a 40 unità, di cui 25 da inquadrare nell'Area III-F1 del comparto funzioni centrali, 5 da inquadrare nell'Area II-F2 del comparto funzioni centrali e 10 dirigenti sanitari, valorizzando, tra l'altro, le esperienze professionali maturate presso la stessa Agenzia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”;*

Visto, altresì, il successivo comma 431 del sopra citato art. 1 in virtù del quale *“L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 maggio 2021 nel limite di 30 unità nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2020 nel limite di 43 unità”;*

Vista la nota della Direzione Generale prot. n. STDG-P-2956 del 12/01/2021 con la quale è stato, pertanto, richiesto agli uffici AIFA interessati di confermare le proprie esigenze di continuare ad avvalersi del personale interinale finora assegnato agli uffici medesimi (allegata);

Vista la relazione di cui alla nota del 15/01/2021 acquisita al prot. n. 0005439-19/01/2021 (allegata) con la quale il DEC dell'Accordo Quadro ha rappresentato l'opportunità di procedere ad una estensione temporale dell'Accordo Quadro medesimo, alla luce della intervenuta Legge di Bilancio 2021 e visto *“il perdurare della necessità di garantire la prosecuzione dei rapporti in essere con contratto di somministrazione, per ragioni sottese ad assicurare la continuità amministrativa e il buon andamento, soprattutto nell'attuale fase di emergenza sanitaria che vede il coinvolgimento attivo dell'Agenzia nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (omissis). Perdura, del resto, la necessità di AIFA di continuare ad utilizzare personale somministrato oltre la data del 31 gennaio 2021, come rappresentato dai dirigenti interessati a seguito della nota di richiesta STDG 2956 del 12 gennaio 2021”;*

Preso atto che nella sopra citata Relazione il DEC ha espressamente dichiarato che le attività previste nell'Accordo Quadro sono eseguite dal fornitore ORIENTA SpA con regolarità e correttezza;

Visto il Modulo di “Richiesta acquisti previsti nel budget”, trasmesso in data 15/01/2021 prot. n. 0004630-17/01/2021 e assunto in data 17/01/2021 al prot. n. 0004621-17/01/2021,

integrato con nota a mezzo e-mail prot. n. 0005318-19/01/2021 (allegati), con il quale il Settore Risorse Umane ha rappresentato che l'art. 1, comma 431 della Legge di Bilancio 2021 ha dato facoltà all'AIFA di prorogare, non oltre il 30 giugno 2021, i contratti di prestazione di lavoro flessibile riguardante il personale somministrato di AIFA, nel limite di 43 unità e, alla luce di tale intervento normativo, ha, quindi, richiesto di procedere alla modifica della durata dell'Accordo Quadro, rep. n. 36/2018 stipulato con il fornitore Orienta SpA, chiedendo che lo stesso, in scadenza al 31/01/2021, venga esteso dal 1/02/2021 sino 30/06/2021;

Preso atto del visto della sezione "Programmazione e Controllo economico-gestionale" del 19/01/2021, n. 8/2021 attestante la copertura finanziaria;

Preso atto che, nel suddetto Modulo, è stata, inoltre, rappresentata la necessità di aumentare l'importo contrattualmente previsto, posto che l'importo attualmente residuo dell'Accordo Quadro medesimo non è sufficiente a permettere all'Agenzia di continuare ad avvalersi del personale somministrato sino al 30/06/2021 e che la cifra a tal fine necessaria - indicata in € 300.232,94 oltre IVA e IRAP come per legge - è stata quantificata dall'Ufficio Gestione e trattamento giuridico a seguito di un confronto con l'Ufficio Contabilità e Bilancio e all'esito della ricognizione dei fabbisogni di personale interinale effettuata dalla Direzione Generale con la sopra citata nota n. 2956 del 12/01/2021;

Vista l'autorizzazione di cui alla nota prot. n. 0007344 del 22/01/2021 (allegata), con la quale il RUP, preso atto delle richieste avanzate nel sopra citato Modulo di "Richiesta acquisti previsti nel budget" e delle sottese ragioni, ha verificato la sussistenza delle condizioni previste, per la modifica dei contratti in corso di esecuzione, dall'art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7, nonché dall'art. 54, comma 1 del Codice dei contratti pubblici;

Visto infatti il comma 1 lettera c) dell'art. 106 del Codice in virtù del quale *"I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: punto 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; punto 2) la modifica non altera la natura generale del contratto";*

Visto altresì il successivo comma 7 del succitato art. 106, in virtù del quale *"Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale";*

Visto, infine, l'art. 54, comma 1 del Codice in virtù del quale *"la durata di un accordo quadro non supera i quattro anni";*

Verificato, in merito, che, nel caso di specie, la necessità di modifica della durata e dell'importo dell'Accordo Quadro, è determinata proprio dalla sopravvenienza di una norma - la Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020, pubblicata in GURI Serie Generale n. 322 Suppl. Ordinario n. 46 del 30/12/2020 ed entrata in vigore in data 01/01/2021;

Considerato che la facoltà, concessa ad AIFA da tale norma, di prorogare e rinnovare i contratti di prestazione di lavoro flessibile sino al 30/06/2021 è necessariamente

subordinata al perdurare sino a tale data della vigenza del sotteso Accordo Quadro il quale, essendo invece in scadenza al 31/01/2021, necessita di essere conseguentemente modificato;

Preso atto, del resto, che - avuto riguardo alle tempistiche dettate dal Codice dei contratti pubblici per lo svolgimento di gare di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria (fissata in € 214.000,00) - non è possibile bandire, aggiudicare e stipulare un nuovo Accordo Quadro in 30 giorni pari al lasso di tempo intercorrente fra il 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della richiamata legge di Bilancio, ed il 31 gennaio 2021, data di scadenza dell'Accordo Quadro in parola;

Verificato che la modifica richiesta non altera la natura generale dell'Accordo Quadro, dovendo il fornitore continuare a rendere esattamente il medesimo servizio;

Verificato, inoltre, che l'importo di € 300.232,94, come sopra quantificato dall'Ufficio Gestione e trattamento giuridico, è pari al 5,97% e quindi non eccede il 50% dell'importo dell'Accordo Quadro rep. n. 36/2018, in ossequio al sopra citato comma 7 dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici;

Appurato, infine, che la durata complessiva dell'Accordo Quadro, decorrente dal 24/07/2018, non eccede i quattro anni a seguito dell'estensione temporale richiesta, in ossequio a quanto previsto dal sopra citato art. 54, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;

Considerato che la richiesta di modifica dell'Accordo Quadro rep. n. 36/2018 interviene, quindi, in ossequio alla sopra richiamata sopravvenuta disposizione legislativa ed è volta alla tutela di interessi rilevanti quali la continuità amministrativa e il buon andamento, soprattutto nell'attuale fase di emergenza sanitaria che vede il coinvolgimento attivo dell'Agenzia nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Per tutte le suesposte ragioni

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione della modifica della durata e dell'importo dell'Accordo Quadro)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., è autorizzata la modifica della durata e dell'importo dell'Accordo Quadro rep. n. 36/2018 stipulato con ORIENTA SpA, avente ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato da impiegare per le necessità di carattere temporaneo dell'AIFA CIG 723196999B.
2. Per effetto della presente modifica temporale la durata dell'Accordo Quadro è estesa dal 1° febbraio 2021 fino al completamento delle procedure concorsuali di cui all'art. 1 comma 430 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021.

3. Per la modifica temporale in argomento è inoltre autorizzato un incremento - pari ad € 300.232,94 (oltre IVA e IRAP come per legge) - dell'importo massimo non garantito contrattualmente previsto e già autorizzato con la determina DG n. 849/2018.
4. La spesa relativa al presente provvedimento graverà sul budget anno 2021.
5. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato indicato da ORIENTA SpA.

Art. 2
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> (file disponibile in formato PDF).
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nonché con le modalità che verranno indicate dall'ANAC e ai sensi dell'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 26/01/2021

Il Direttore Generale
f.to digitalmente
Nicola Magrini

Allegati:

- Autorizzazione del RUP prot. n. 0007344 del 22/01/2021 e relativi allegati.

Pubblicato sul profilo del committente in data 26/01/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

